

Trattamento fiscale delle convivenze di fatto

Descrizione

Con la Legge 76/2016 (Legge Cirinnà) il legislatore ha inteso disciplinare da un punto di vista civilistico e fiscale sia le coppie di fatto sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

A queste ultime, in particolare, ha riconosciuto diritti analoghi a quelli derivanti dal matrimonio tradizionale tra soggetti eterosessuali. Le coppie di fatto non possono beneficiare di diritti analoghi a quello del matrimonio

Invece le coppie di fatto (anche se annotate nel registro anagrafico comunale) non possono beneficiare di simile trattamento, in quanto ciascun componente della coppia resta un soggetto autonomo dal punto di vista fiscale.

Ma esaminiamo più nel dettaglio la casistica delle coppie di fatto.

Detrazioni familiari a carico

Dal momento che i conviventi di fatto non possono essere ritenuti "coniugati" (come al contrario avviene per le unioni civili), essi non beneficiano delle detrazioni per coniuge a carico.

Sono invece ammesse le detrazioni per i figli a carico, purché naturali o in presenza di un provvedimento di adozione (qualora siano figli dell'altro coniuge). Ricordiamo, però, che sono (ancora) rari i casi in cui, tramite la cd "adozione in casi particolari" possa essere riconosciuto in Italia in favore della coppia convivente la possibilità di procedere all'adozione.

Non è prevista alcuna deduzione o detrazione per gli oneri (spese mediche, contributi, assicurazioni, spese di istruzione) sostenuti per il convivente o per i "nuovi" familiari acquisiti con la convivenza, con l'unica eccezione delle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico o acquisto mobili che vedremo nel prosieguo della trattazione.

Dichiarazione congiunta

Per una coppia di fatto, anche se registrata, non è possibile presentare il mod.730 in forma congiunta. Tale possibilità è riconosciuta solo ai soggetti che hanno contratto un matrimonio valido ai fini civilistici o un'unione civile.

Detrazioni spese di ristrutturazione, risparmio energetico, acquisto mobili

La legge 76 del 2016, pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio, ha voluto attribuire una rilevanza giuridica specifica a tale forma di convivenza, evidenziando l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato alla dimora

della coppia.

La disponibilità dell'immobile risulta insita nella convivenza stessa e ne è una prova il [diritto di abitazione riconosciuto, seppur con una serie di restrizioni temporali, al convivente superstite in caso di decesso](#).

L'agenzia delle entrate con la circolare 64E del 2016 è, quindi, intervenuta nella regolamentazione delle detrazioni per spese di ristrutturazione, risparmio energetico e acquisto mobili in caso di convivenza *more uxorio*, riconoscendo la possibilità di fruizione delle stesse, anche in caso di spese sostenute dal convivente non possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto già in precedenza chiarito per i familiari conviventi.

La detrazione spetterà anche in caso di spese sostenute per interventi effettuati su abitazioni diverse da quella principale, purché in esse si espliciti il rapporto di convivenza.

Per approfondire la disciplina delle coppie di fatto da un punto di vista civilistico, si rimanda ai [contributi presenti su questo sito](#).

Scritto da:

Chiara Plazzotta Dott. Commercialista, Revisore legale dei conti

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro](#).

Categoria

Senza categoria